

# Travel Risk Management, un'opportunità per la Vigilanza? La posizione di Federsicurezza

intervista a Luigi Gabriele, presidente di Federsicurezza

**Qual è la posizione di Federsicurezza in merito alla regolamentazione dei servizi di tutela dei lavoratori in trasferta all'estero, un ambito operativo di grande attualità dopo la sentenza Bonatti?**

La cosiddetta "travel security" rappresenta oramai una solida realtà. L'affidamento all'esterno dei servizi e la privatizzazione della sicurezza all'estero sono scelte obbligate, pertanto società di sicurezza private – le Private Military Security Companies (PMSC) – americane e britanniche principalmente, ma anche francesi, israeliane, russe e sudafricane, da tempo si occupano della difesa delle aziende che operano in aree strategiche. Mancano all'appello però le società italiane e, pertanto, considerando che il 60 per cento delle attività lavorative delle imprese italiane si svolge in tutto o in parte fuori dal territorio nazionale, la maggior parte delle imprese che operano all'estero è costretta a ricorrere a compagnie straniere, la cui legislazione nazionale disciplina la figura del *security contractor*.

E' quindi oramai necessaria una disposizione di legge che consenta alle imprese pubbliche e private italiane che operano in settori strategici in aree estere, di provvedere alla propria sicurezza con risorse nazionali, con evidenti benefici dal punto di vista economico, occupazionale e di ricollocazione dei volontari delle Forze armate, controllo dei flussi informativi ai fini della protezione delle politiche e degli asset aziendali rispetto all'impiego di personale straniero. Peraltro, tale disposizione equiparerebbe l'Italia alla maggior parte degli altri Stati della UE, dove l'attività di tutela alla persona e degli interessi nazionali svolta da privati è disciplinata, evitando il concreto rischio dell'avvio di una procedura d'infrazione, come nel caso della procedura culminata nella sentenza di condanna della Corte di Giustizia delle comunità europee del 13 dicembre 2007 (causa C 465/05).



**In che modo si devono organizzare gli istituti di vigilanza italiani per poter operare in questo settore?**

Direi che la questione dell'organizzazione degli istituti di vigilanza non è prioritaria, pur se si tratta di un'attività che presenta diverse peculiarità, considerato che molte nostre aziende già effettuano i servizi antipirateria a bordo delle navi mercantili. Piuttosto è importante che l'auspicata norma di legge sia scritta tenendo presente che: a) i servizi di travel security possono essere svolti esclusivamente da personale in possesso della qualifica di guardia giurata che, se in possesso di porto di arma corta e/o di arma lunga per difesa personale, possa utilizzare le armi secondo quanto previsto dalla legislazione dei Paesi in cui si svolge il servizio; b) preveda che il Ministro (o i Ministri) competenti siano autorizzati a sottoscrivere accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati interessati per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività. Su queste basi si può scrivere un nuovo capitolo nella storia della sicurezza privata estremamente interessante per quelle aziende italiane che avranno la capacità finanziaria, organizzativa, gestionale necessaria ad affrontare la sfida.